

IVA

Disponibile il nuovo modello TR

di Alessandro Bonuzzi

Approvato con un [provvedimento AdE](#) di ieri il **nuovo modello TR**, con le relative **istruzioni** e specifiche tecniche, da utilizzare per la richiesta di **rimborso** o per l'utilizzo in **compensazione** del **credito Iva trimestrale**.

L'**aggiornamento** si è reso necessario a seguito delle novità recate dall'[articolo 3 del D.L. 50/2017](#) che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti **per importi superiori a 5.000 euro annui**, l'obbligo di richiedere l'**apposizione del visto di conformità**, o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

Il nuovo modello deve essere utilizzato **a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2017** (aprile/giugno 2017) e dovrà essere presentato entro **l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento** (ossia il **31 luglio 2017**).

Va evidenziato che la compensazione potrà avvenire già **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza, senza dover aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al secondo trimestre del 2017 entro il prossimo 7 luglio, il **credito Iva emergente potrebbe essere utilizzato in compensazione già in occasione dei versamenti scadenti il 17 luglio 2017**, atteso che il prossimo 16 luglio cade di domenica.

Ai fini della verifica del superamento della soglia dei 5.000 euro annui, si dovrebbe considerare anche il credito del primo trimestre del 2017, atteso che secondo le nuove istruzioni il limite va **"riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta"**. In pratica, se così fosse, sarebbe confermato il principio affermato dalla [circolare AdE 1/E/2010](#), secondo cui **"per i crediti trimestrali il rispetto del limite ... deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri"**. Di conseguenza, nel caso in cui si sia utilizzato in compensazione il credito Iva del primo trimestre 2017 per un importo di 4.000 euro, sarebbe sufficiente voler compensare, con la presentazione del modello TR relativo al secondo trimestre 2017, un ulteriore credito Iva di 1.500 euro, affinché divenga d'obbligo l'apposizione del visto di conformità.

Le istruzioni, inoltre, ricordano che il limite di 5.000 euro annui è **elevato a 50.000 euro per le start-up innovative**.

Qui di seguito si riporta la **sezione** del nuovo modello TR in cui è stato inserito il campo per l'apposizione del visto di conformità.

SEZ. 2 Rimborso e/o compensazione	TD6 IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE <input type="checkbox"/> Erogazione prioritaria ¹ <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni ² di cui all'articolo 17-ter <input type="checkbox"/> Esonero garanzia ³																	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere al, b) e c): <input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; <input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; <input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.																		
Visto di conformità TD8 Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																		
Sottoscrizione organo di controllo <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Soggetto</td> <td style="width: 15%;">Codice fiscale</td> <td style="width: 70%;">FIRMA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	<input type="checkbox"/>											
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																

Infine, per quanto riguarda le **modalità di presentazione**, il provvedimento prevede che la trasmissione debba avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >